

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 900

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**URSO, BUONTEMPO, MARIO CARUSO, DELLA ROSA, MARENCO,  
MARIANO, RICCIO, RIVELLI, SIDOTI**

*Benefici in favore del personale delle Ferrovie dello Stato  
ex militarizzato o mobilitato*

*Presentata il 12 luglio 1994*

**ONOREVOLI COLLEGGHI!** — Il personale delle ferrovie dello Stato è stato sottoposto durante la guerra mondiale 1940-45 a notevoli continuativi disagi che hanno richiesto immani sacrifici con un tributo di sangue elevato e quanto mai comprovante il senso del dovere che ha sempre animato detto personale.

Da qui l'esigenza morale di assegnare un riconoscimento concreto alla categoria; riconoscimento che nell'attuale momento si intravede nel rendere possibile l'accesso ai benefici della legge 24 maggio 1970, n. 336.

La richiesta dell'estensione ai ferrovieri dei benefici contenuti nella citata legge deriva da considerazioni semplici e quanto

mai ortodosse, e soprattutto parte dal presupposto che i compiti affidati alla categoria ed i conseguenti rischi e sacrifici possono benissimo essere posti sullo stesso piano dei compiti, e dei rischi e sacrifici conseguenti, assegnati alle Forze armate.

Tanto è vero che i ferrovieri ex militarizzati erano considerati a tutti gli effetti soldati cui spettavano mansioni delicate e vitali per l'efficienza militare del Paese.

Del resto, a conferma di ciò e dei conseguenti diritti maturati, basta ricordare come e quanto il personale delle Ferrovie abbia attuato in occasione degli ordini della nazione in guerra, espressi nel regio decreto 10 giugno 1940, n. 566, rela-

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

tivo all'applicazione della legge di guerra sul territorio dello Stato, nel regio decreto 4 agosto 1943, n. 714, che dichiarava in stato di guerra tutto il territorio dello Stato, nel regio decreto-legge 30 marzo 1943, n. 123, riguardante la disciplina della militarizzazione, nella circolare n. 13 contenuta nel *Bollettino Ufficiale* delle Fer-

rovie dello Stato n. 31 del 5 agosto 1943 per l'applicazione delle norme relative alla militarizzazione del personale addetto ai servizi ferroviari, inoltre negli ordini del giorno e nei messaggi a carattere ufficiale, intesi tutti a ribadire l'importanza del compito assegnato alle ferrovie durante lo stato di guerra.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

1. Il personale maschile e femminile della *ex* Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato che prestò servizio durante il periodo bellico dal 10 giugno 1940 all'8 maggio 1945, per conto delle Ferrovie dello Stato, quale « militarizzato » ai sensi dell'articolo 2 e « mobilitato » ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto-legge 30 marzo 1943, n. 123, è equiparato alle categorie previste dell'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, con il diritto a godere di tutti i benefici economici e di carriera previsti dalla legge stessa, nonché dall'articolo 6 della legge 14 dicembre 1954, n. 1152. La disposizione del presente articolo si applica, anche in caso di servizio prestato fuori ruolo.

### ART. 2.

1. I benefici previsti dall'articolo 1 si applicano altresì agli altri dipendenti dell'*ex* Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato che, in possesso dei requisiti di cui al medesimo articolo 1, ne facciano richiesta.

### ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, nell'anno finanziario 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione del lo stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

